



Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
nr. 15 del 07/04/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID19 -PROROGA DELLE ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO - PERIODO 7 APRILE 2021-30 APRILE 2021

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare art 1 co.2 lett. u) e z);

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

CONSIDERATO che il DPCM del 2 marzo 2021 limita il divieto di asporto ai soli esercizi identificati dal Codice ATECO 56.3, rendendo così possibile l'asporto dopo le 18.00 ai servizi di ristorazione con cucina ed agli esercizi di commercio al dettaglio di bevande attraverso distributori automatici, e che allo stato tale

eccezione è idonea ad incentivare il consumo incontrollato di alimenti su suolo pubblico;

CONSIDERATO altresì che il DPCM del 2 marzo 2021 consente, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private;

RAVVISATO che sul territorio cittadino sono individuabili aree anche ad elevata concentrazione di persone, così da rendere impossibile il rispetto del distanziamento sociale, con particolare riferimento al venerdì e sabato nelle ore serali e domenica in alcune specifiche fasce orarie;

RITENUTO di dover procedere con la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, con particolare riguardo a quei fenomeni che producono elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

DATO ATTO che con propria ordinanza n. 13 del 26.02.2020 e ss.mm.ii. ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Foggia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

AVUTO riguardo degli esiti dei bollettini epidemiologici della Regione Puglia, con particolare riferimento a quelli afferenti la provincia di Foggia da quali si evince un incremento dei casi di contagio e, conseguentemente, dei rischi da esso derivante;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo cui "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 che ha confermato, a partire dal 6 aprile 2021, la permanenza in zona rossa per ulteriori 15 giorni di nove Regioni tra cui la Puglia, per cui sono da applicarsi, per il suddetto periodo di quindici giorni, e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. zona rossa nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 1 aprile 2021 n. 44;

PRESO ATTO che sull'intero territorio nazionale, e in particolare sul territorio regionale, è stato registrato un consistente e progressivo aumento dei casi di contagio da Covid-19 in misura tale da determinare nuovi appositi atti;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n.102 del 04/04/2021 avente ad oggetto: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", adottata anche in considerazione delle risultanze della relazione tecnica del Dipartimento della Salute che mostrano l'elevatissima prevalenza della variante inglese nella Regione Puglia con dati in forte crescita, rendendo pertanto necessario un mantenimento delle misure destinate a ridurre al minimo indispensabile le occasioni di contatto interpersonale, in particolare negli ambienti chiusi, e la circolazione delle persone se non per motivi strettamente indispensabili;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTE le proprie precedenti Ordinanze numeri 7 del 15/02/2021 e 8 del 05/03/2021, con le quali venivano adottate ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID-19 e che si intende confermare a tutto il 30/04/2021, atteso che il principio di precauzione impone che siano disposte misure adeguate e proporzionali, idonee a scongiurare i rischi potenziali per la salute pubblica;

VISTO l'art 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii - TUEL - che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione;

RITENUTA la sussistenza del presupposto indefettibile per l'adozione della presente ordinanza stante la necessità di intervenire urgentemente con misure eccezionali di carattere "provvisorio" e a condizione della "temporaneità dei loro effetti", atteso che il ricorso all'ordinanza di necessità ed urgenza si configura quale

Comune di Foggia - Ufficio di Gabinetto del Sindaco

PARTITA IVA e C.F. 00363460718 - Corso Garibaldi n. 58 - 71121 Foggia - tel. 0881.721612 - 0881. 721613 - 0881.721614

e-mail: gabinetto.sindaco@comune.foggia.it - gabinetto.sindaco@cert.comune.foggia.it

extrema ratio dell'ordinamento, ossia quale rimedio straordinario che l'amministrazione ha a disposizione per fronteggiare situazioni eccezionali, non altrimenti governabili con gli ordinari strumenti e con i tempi ordinariamente da essi previsti;

VISTO altresì l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

RITENUTO, dunque, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ORDINA

Fino a tutto il 30/04/2021 sono confermate le misure di cui alle Ordinanze Sindacali numeri 7 del 15/02/2021 e 8 del 05/03/2021 e cioè:

- **la chiusura della Villa Comunale**, ad eccezione del solo transito pedonale all'interno della stessa mediante l'utilizzo degli accessi di Via Scillitani e Via Galliani dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di tipologia consentita dalla normativa vigente con l'obbligo di indossare correttamente un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina), fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina, e fatta eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone conviventi;
- **la chiusura**, per tutti i giorni della settimana, **dei parchi giochi comunali recintati e il divieto di accesso a quelli non recintati**;
- **l'apertura per tutti i giorni della settimana, dalle ore 06,00 alle ore 22,00, di tutti i distributori automatici h24 di alimenti e bevande** con l'obbligo di dotarsi di un impianto di videosorveglianza da remoto coadiuvato da sistema audio che possa interagire immediatamente con gli avventori, al fine di evitare e prevenire situazioni di assembramento sia all'interno dei locali che nelle adiacenze degli stessi e qualora necessario di fare richiesta urgente di intervento alle forze di polizia nonché al rispetto di tutti i protocolli di sicurezza di cui alla presa di responsabilità acquisita dall'amministrazione comunale e **con il divieto, per tutti i giorni della settimana, dalle ore 18,00 alle ore 22,00, di somministrare caffè, bevande calde e alcolici.**

RAMMENTA

Che tutto quanto non disciplinato nella presente ordinanza è soggetto alle misure previste negli appositi provvedimenti di carattere nazionale e/o regionale, nonché nelle precedenti ordinanze sindacali ancora vigenti.

AVVERTE CHE

ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato le violazioni del decreto legge medesimo ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4 comma 1 del D.L. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00 e con le sanzioni accessorie ivi contemplate.

gli esercizi commerciali per i quali venga accertata la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno assoggettati alla chiusura temporanea con obbligo di non proseguire l'attività con conseguente segnalazione al Prefetto per l'adozione del provvedimento di chiusura ad 5 a 30 giorni.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - ✓ Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia ed Ufficio di Protezione Civile;
 - ✓ Servizi Mobilità e Traffico; Integrato Attività Economiche, LL.PP., Ambiente;
 - ✓ Associazioni di categoria di commercio maggiormente rappresentative a livello locale;
 - ✓ Prefetto della Provincia di Foggia;
 - ✓ Regione Puglia;
 - ✓ Questore di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - ✓ Provincia di Foggia;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.

IL SINDACO

Franco Landella

